



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.za Mazzini, 46-16038 Santa Margherita Ligure(GE)

P.I. 00172160996

☎ Tel.n. 0185 / 205450 fax n. 0185 / 286981

<http://www.comunesml.it>

R.G.O. 237

Prot. P.L. 114

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 03/08/2011 ad oggetto: "Provvedimento di moderazione del traffico – Delimitazione di area soggetta a velocità limitata – zona 30";

Ritenuto, in attuazione del succitato provvedimento, intervenire a disciplinare specificatamente le aree in esso indicate in relazione alla nuova organizzazione della sede stradale, che ha comportato un ampliamento del marciapiede lato mare, un ridimensionamento della carreggiata e la soppressione di tutti gli stalli di sosta precedentemente ivi esistenti;

Preso atto che l'area de qua riguarda l'ambito della passeggiata a mare nel quartiere di "Corte" , ambito interessato da un notevole flusso di pedoni;

Che al fine di armonizzare la sicurezza e la fluidità del traffico è stato ritenuto utile adottare prudenziali misure limitative nell'interesse della sicurezza di tutte le categorie di utenti;

Ritenuto che gli assetti viari sopra evidenziati consiglino, dunque, una riduzione del limite di velocità da 50 Km/h a 30 Km/h nell'ambito dell'area di "Corte" al fine di migliorare le condizioni di sicurezza di una zona sempre più fortemente votata alla pedonalità diffusa su ambo i lati della carreggiata di attraversamento della zona medesima;

Ritenuto, inoltre, che il raggiungimento di una effettiva ciclabilità non debba necessariamente basarsi in via esclusiva sull'individuazione di una rete di piste ciclabili utili a collegare alcuni punti della città ma debba altresì garantire la possibilità di spostarsi in bicicletta indistintamente su tutte le strade della città;

Considerato che stante le caratteristiche piano altimetriche di Santa Margherita Ligure, Città strutturata su impianto stradale derivante da una assetto edificatorio storico e tale da non permettere una individuazione di destinati percorsi ciclabili , i sopra esposti obiettivi possano essere perseguiti anche mediante provvedimenti di limitazione alla circolazione ed in modo particolare con la riduzione dei limiti di velocità;

Considerato che la predetta riduzione del limite di velocità potrà contribuire alla diminuzione del rumore provocato dal transito dei veicoli nonché alla riduzione delle emissioni inquinanti con benefici effetti sulla qualità complessiva della fruibilità del fronte mare;

Preso atto della intervenuta individuazione della zona del lungomare e parte del centro città alla quale applicare il regime di circolazione delle c.d. "zona 30";

Ritenuto che la strategia delle "zone 30" consenta il più sicuro ridisegno della viabilità nelle zone residenziali con aspetti di maggiore rispondenza alla loro multifunzionalità, risultando interessante esperienza di pianificazione della mobilità urbana verso la c.d. mobilità sostenibile;

Visto l'art.7 D.Lvo 30 aprile 1992 n 285, ove si precisa che i Comuni "con deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato, nonché le zone di particolare rilevanza urbanistica tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio comunale e culturale e sul territorio;

Vista la "II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione" a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.lgs 30.4.1992, n. 285;

Visto il d.P.R. 31.12.1992, n. 495;

Visto D.Lgs. N.267/2000:

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa le seguenti vie: Via Garibaldi, Via Bottaro, Cso Marconi, Piazza Martiri della Libertà, Via Pescino e Via Solimano, così come illustrato nella tavola grafica mantenuta in atti, sono regolamentate a "velocità limitata a 30 Km/h".

DISPONE

che il Servizio Segnaletica provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada;
che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine provvedano all'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Che:

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area di Staff 1 - Polizia Urbana e controllo del Territorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92. Nel medesimo termine potrà essere presentato ricorso al TAR Liguria.

In applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova o in alternativa entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Santa Margherita Ligure,

2011



IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro MUSSI)